

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

**Consulta d'Ambito
per il Servizio Idrico Integrato
Orientale Triestino**

Prot. Corr. n. 1 – 62 – 1/54 – 15 (4690)

OGGETTO: Conguaglio tariffario per il recupero relativo all'avvenuta restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione in applicazione sentenza C. Cost. n. 335/2008.

Adottata nella seduta

convocata per le ore 12:30
iniziata alle ore 12:35
terminata alle ore 13:25

Con la seguente composizione:

INTERVENGONO			
COMUNE	QUOTA %	SINDACO O DELEGATO	RAPPRESENTANTI
TRIESTE	67,56%	SI	Roberto COSOLINI
DUINO AURISINA	10,61%	SI	Andrej CUNJA
SGONICO	6,38%	SI	Monica HROVATIN
SAN DORLIGO	6,07%	SI	Sandy KLUN
MUGGIA	5,80%	SI	Fabio LONGO
MONRUPINO	2,58%	SI	Marko PISANI
PROVINCIA	1,00%	SI	Vittorio ZOLLIA
TOTALE	100%		100,00 %

Totale presenti n. 7 (Quote pari al 100,00 %)

Totale assenti n. 0 (Quote pari al 0,0 %)

Presiede il Presidente della Consulta d'Ambito Sig. Roberto COSOLINI.
E' presente in qualità di dirigente per lo svolgimento delle funzioni di Direttore della CATO-OT la rag. Corina SFERCO.

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n.21/2003

l'atto viene pubblicato all'Albo dal 20/03/2015 al 04/04/2015

L'ASSEMBLEA

Premesso che:

- con delibera n. 195 del 25/06/2014 – 30/06/2014 sono stati approvati i criteri e le modalità per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008;
- come già rilevato nella predetta delibera, in data 17/06/2014 il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. ha trasmesso gli elenchi dei clienti aventi diritto al rimborso ed i relativi conteggi, dai quali risultava che la complessiva somma da rimborsare ammontava a 6.245.774,21 euro; di tale somma sono stati rimborsati all'utenza 6.203.975,87 euro;
- in applicazione dell'art. 29.2 dell'allegato A alla delibera 643/13 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e i sistemi idrici (c.d. MTT) per la quota parte di conguaglio relativa a periodi antecedenti al 2012 il Gestore dovrà fornire separatamente il relativo ammontare al fine di procedere mediante un distinto addebito in bolletta sulla base delle regole previste all'art. 31 e successivi dell'MTT;
- viceversa, per la quota parte di conguaglio relativa a periodi successivi, il Gestore dovrà fornire separatamente il relativo ammontare al fine di procedere mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29.1 dell'MTT;
- Infine, con riferimento ai rimanenti 41.798,34 euro il Gestore ha comunicato che gli stessi sono relativi a diverse casistiche (clienti non rintracciabili, clienti che da successivi controlli sono risultati allacciati, ecc.);
- in base a successive rilevazioni è risultato che, con riferimento ad utenti già cessati, sono stati individuati ulteriori 562.415,62 euro da rimborsare; per detti utenti risulta altresì necessario richiedere al Gestore la trasmissione dell'allegato distinto per anno, per ciascun cliente e con il medesimo dettaglio di cui al precedente elenco. Tenuto conto che si tratta di utenti cessati si dispone inoltre che il Gestore si attivi per l'individuazione dell'ultimo indirizzo disponibile per comunicare a ciascun cliente l'ammontare dell'importo dovuto e le modalità del rimborso; si dispone, infine, che per dette richieste si proceda mediante specifica istanza, presentata al gestore da parte dell'avente diritto da cui risulti in modo chiaro la titolarità dell'avente diritto; per detti rimborsi si procede poi mediante l'emissione di assegno o bonifico bancario a favore del cliente.
- a seguito di ulteriori istanze individuali presentate da clienti aventi diritto ma non presenti negli elenchi iniziali, il Gestore ha rilevato ulteriori clienti aventi diritto e, dunque, ulteriori somme da rimborsare, attualmente in fase di definizione;

tenuto conto, pertanto:

- a. della necessità di garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio idrico integrato, così come previsto dalla vigente normativa;
- b. che la normativa di riferimento emanata con deliberazione n. 643/13 dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e i sistemi idrici, prevede che:
 - i conguagli relativi ai periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, ovvero fino al 1° gennaio 2012, vanno quantificati in base a quanto disposto dall'art. 31 della suddetta deliberazione (Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse) che al comma 31.2 dispone quanto segue:
 - al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli deve attenersi alle seguenti regole:
 - i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a - 2), ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno;
 - i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso;
 - è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.

Tenendo conto che le tariffe 2015 risultano già approvate ed in corso di applicazione, è quindi possibile l'addebito degli importi relativi a detta fattispecie a partire dall'anno 2016 in tre rate annue (2016, 2017 e 2018), determinando i conguagli unitari sulla base dei metri cubi erogati nell'anno 2014 ed applicando il risultato così ottenuto in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno, escludendo i clienti già oggetto della restituzione ai sensi sentenza C. Cost. n. 335/2008;

i conguagli relativi a periodi successivi al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, ovvero dal 1° gennaio 2012, vanno quantificati secondo quanto disposto dall'art. 29.1 della citata deliberazione (Componenti a conguaglio inserite nel VRG).

In questo caso gli importi relativi a detta fattispecie verranno recuperati direttamente nel vincolo riconosciuto ai ricavi dal gestore del SII dal 2016 (VRG), in particolare nella componente Rimb^a₃₃₅;

tutto ciò premesso e considerato;

acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del dirigente per lo svolgimento delle funzioni di Direttore della CATO OT, rag. Corina SFERCO;

DELIBERA

1. di prendete atto, in relazione alle determinazioni assunte al riguardo con la deliberazione di quest'Assemblea n. 195/2014 di cui in premessa, degli importi ad oggi già rimborsati da parte del Gestore di cui alla precedente lettera b), pari a 6.203.975,87 euro;
2. di dare atto che i conguagli unitari saranno quantificati con ulteriore successivo atto, **sulla base di separata comunicazione prodotta dal Gestore degli importi dei conguagli distinti tra rimborsi di importi riferiti a periodi ante 2012 e post 2012**, ciascuno da addebitare secondo le relative modalità di calcolo e di addebito di cui alle premesse, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto altresì che gli ulteriori importi da rimborsare da parte del Gestore di citati in premessa, saranno approvati con ulteriore successivo atto, sulla base di appositi atti ricognitivi e rendicontazioni prodotte dal Gestore;
4. di prevedere che la presente deliberazione sia pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'Albo on-line del Comune di Trieste.

La su estesa deliberazione assume il n. 207

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione e viene posta ai voti.

ESITO VOTAZIONI

COMUNE	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NULLI
TRIESTE	Roberto COSOLINI	SI			
DUINO AURISINA	Andrej CUNJA	SI			
SGONICO	Monica HROVATIN	SI			
SAN DORLIGO	Sandy KLUN	SI			
MUGGIA	Fabio LONGO	SI			
MONRUPINO	Marko PISANI	SI			
PROVINCIA	Vittorio ZOLLIA	SI			
TOTALI	7	7			

Verbale fatto e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
(Roberto COSOLINI)


IL VERBALIZZANTE
(Giovanni Righi)

per il parere di regolarità tecnica e contabile
(rag. Corina SFERCO)

